

Mediazione. Il vicepresidente Csm ricorda le differenze con la nuova disciplina

Vietti: «Per le società conciliazione a scelta»

L'Oua all'attacco: 415 enti su 630 legati a enti di capitali

Giovanni Negri
MILANO

È stato un po' il padre del lancio della conciliazione. Perché nella riforma del diritto societario, in vigore dal 2004, proprio sulla conciliazione si puntava forte per risolvere in tempi rapidi le controversie in una materia tanto delicata ed economicamente sensibile. Adesso però il suo approccio alla mediazione obbligatoria, a una settimana dall'entrata in vigore, è cautamente perplessa. Michele Vietti, vicepresidente del Csm, a margine di un convegno milanese organizzato dall'associazione dei giuristi, si sofferma sulla novità che da mesi vede su fronti contrapposti le rappresentanze dell'avvocatura e il ministro della Giustizia, Angelino Alfano.

Per Vietti «con la conciliazione obbligatoria non si può che fare la prova del budino: meglio assaggiare per poi verificare la bontà. Certo può essere che il cuoco con alcuni ingredienti ci sia andato un po' pesante, ma ci sarà tempo per verificarlo. In ogni caso, quan-

to al confronto con la conciliazione operativa nell'ambito del diritto commerciale, non posso che sottolineare come gli organismi iscritti da anni ormai al registro del ministero sono stati considerati idonei ad allargare le proprie competenze alla mediazione obbligatoria, ma che, a differenza della disciplina in atto da pochi giorni, la procedura di conciliazione societaria era assolutamente volontaria. Nessuna obbligatorietà».

E ieri Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, ha duramente polemizzato con il ministro Alfano: «Sarebbe logico un cambio di nome al ministero di Giustizia - ha spiegato - per rendere più coerenti e comprensibili alcune scelte fatte dal ministro Alfano sulla giustizia civile, ma anche per poter bene inquadrare il serrato dialogo del Guardasigilli con alcuni settori economici e professionali del nostro Paese (imprese e commercialisti) a confronto dell'assenza di confronto con chi opera quotidianamente nei tribunali: avvocati, magistrati, giudici onorari».

Per de Tilla, poi, «il ministro face su un fatto preoccupante: su 630 organismi di conciliazione ben 415 fanno capo a sedi di società di capitali. Datalo dato emerge chiaramente un progetto di "svendita" della giustizia alle società private, favorendo l'insorgere di non



Perplesso, Michele Vietti (Csm)

pochi dubbi su possibili speculazioni, conflitti di interesse, dipendenze, condizionamenti e affari privati».

Vietti ha però allargato la riflessione all'intero panorama della giustizia civile, ricordando che l'orologio di quest'ultima deve essere sintonizzato con quello dell'economia. «Anche perché, altrimenti, a essere penalizzate dai costi e dalla durata dei procedimenti saranno soprattutto le imprese medio-piccole. Se una procedura per il recupero di un credito in Italia dura in media 120 giorni e in Europa 462, la crisi è evidente, ed è una crisi di sistema, che non si può imputare solo a magistrati e avvocati».

Anche la politica, cioè, ha le sue responsabilità, perché, nella lettura di Vietti, ancora troppo impegnata nella discussione su riforme più o meno epocali, mentre se ne trascurano altre su cui il consenso degli operatori è ampio già oggi, come, per esempio, la ridefinizione delle circoscrizioni «senza per forza arrivare al taglio dei piccoli tribunali, ma distribuendo senz'altro meglio le risorse. Non ci si può occupare solo dello statuto dei magistrati o di quello degli avvocati, che non mi sembra peraltro stia facendo passi avanti: servono anche interventi sulle regole procedurali. Per esempio, dove è finita l'annunciata semplificazione dei riti?»

PER SAPERNE DI PIÙ



IL NUOVO «CODICE» SI ACQUISTA ONLINE

L'e-book di Guida al Diritto «Il nuovo codice della mediazione civile» è scaricabile all'indirizzo <http://offerte.ilsol24ore.com/codice.mediazione>, al prezzo di 6 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

La soluzione obbligatoria tutela il diritto alla giustizia

di **Giuseppe De Palo** e **Leonardo D'Urso**

Immaginate che basti qualche linea di febbre per essere ricoverati in ospedale, in forza del diritto costituzionale alla salute. I costi della sanità andrebbero alle stelle e gli ospedali collasserebbero. E se poi si scoprisse che il 50% dei ricoverati, dopo aver occupato per giorni un prezioso posto letto, guarisce senza bisogno del medico?

Che la giustizia civile sia al collasso, e che danari per rimetterla in salute non vi siano, è un fatto noto come le conseguenze devastanti sul sistema Italia. Poco conosciuto è il fatto che meno della metà delle cause civili giunge a sentenza: il 56%, si risolve con l'abbandono del danno-

giato, o un accordo tra i litiganti. In altre parole, la risoluzione alternativa delle controversie è da sempre parte integrante della nostra giustizia civile. È possibile anticipare, e rendere e meno costoso, questo naturale meccanismo che porterà più di 2,8 milioni di giudizi civili (dei 5,6 pendenti) a chiudersi, ma solo tra molti anni, senza bisogno dell'intervento del giudice? Con il decreto legislativo 28/10 il legislatore si è prefisso di fare proprio questo: contribuire ad accorciare il ciclo di vita delle controversie civili.

Sulla mediazione oggi tutti paiono d'accordo. Pomo della discordia è l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Da qualche giorno chi voglia fare causa in talune materie, prima

di adire il magistrato, deve tentare di risolvere la lite presso uno degli organismi accreditati dal ministero della Giustizia. Parte dell'avvocatura resta sulle barricate, ritenendo la "mediazione obbligatoria" contraria alla Costituzione. L'Oua si è rivolta al Tar del Lazio minacciando una valanga di ricorsi alla Consulta. Questi avvocati non si dicono contrari alla mediazione; chiedono solo tempo e modifiche volte a non emarginare gli avvocati, e in particolare l'abolizione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione. C'è da sperare che le istituzioni non smantellino l'impianto della mediazione disegnato dal decreto 28, obbligatorietà inclusa. Il perché è nei dati degli ultimi 18 anni: la mediazione volontaria è utiliz-

zata solo eccezionalmente. Spetta alla politica incentivare, e se non basta imporre, comportamenti utili a individuo e società. Si pensi al divieto di fumo o all'obbligo di indossare caschi e cinture. Nel caso del tentativo obbligatorio di conciliazione, l'interesse superiore è la funzionalità della giurisdizione. Continuare ad abusarne, opponendosi a un "filtro" come la mediazione, significa volerla uccidere definitivamente. Chiedere di educare la mediazione si tradurrebbe nel suo azzeramento. Esiste un diritto costituzionale alla salute, e quello di accedere alla giustizia: il primo non significa diritto al ricovero; il secondo non implica la facoltà di adire immediatamente, sempre e comunque, il magistrato. Questi, al contrario, deve essere nelle condizioni di potersi dedicare alle questioni più importanti, e a quelle che le parti non sono state in grado di risolvere da sole, o con l'aiuto di un mediatore.

Gli autori sono co-fondatori di Adr Center
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. La legge «ex Cirielli»

Prescrizione breve solo in primo grado

ROMA

Le norme sulla prescrizione ridotta, inserite nell'ordinamento penale dalla legge ex Cirielli (n. 251 del 2005), non si applicano ai processi giunti al grado d'appello o al giudizio di legittimità. La disapplicazione, sotto questo profilo, del favor rei, vale a dire della legge più favorevole agli imputati, non è lesivo del principio di legittimità

LINEA DI DEMARCAZIONE

Legittimo non applicare i termini ridotti di estinzione dei reati nei processi giunti in appello o al giudizio di legittimità

dalla seconda sezione penale che con l'ordinanza n. 22357 ha sollevato proprio su questo punto una questione di legittimità davanti alla Consulta.

Per la sesta sezione penale l'esclusione, in base all'articolo 10 della legge n. 251 del 2005, «dell'applicazione retroattiva della prescrizione più breve per i processi pendenti in appello o avanti alla Corte di cassazione discende dal fatto oggettivo e inequivocabile dello stadio avanzato in cui tali processi si trovano. L'interventa pronuncia della sentenza di condanna di primo grado è, infatti, significativamente correlata all'istituto della prescrizione, considerato che, di norma, il materiale probatorio è stato già acquisito nel corso del relativo dibattimento (in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è ammessa soltanto in casi eccezionali)».

Ora, il fondamento della prescrizione risiede nell'interesse generale di non perseguire più i reati rispetto ai quali sia trascorso un periodo di tempo

che, secondo il legislatore, ha comportato l'attenuazione dell'allarme sociale e reso più difficile l'acquisizione del materiale probatorio e, di conseguenza, l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato.


«Da ciò consegue - scrive la Cassazione, con riflessi sull'attuale dibattito politico sulla giustizia - che è ammissibile la deroga al regime della retroattività delle norme che riducono i termini di prescrizione del reato se essa è coerente con la funzione assegnata dall'ordinamento all'istituto della prescrizione».

Il legislatore del 2005, perciò, ha compiuto una scelta «ragionevole» - quando ha appunto escluso l'estensione retroattiva della prescrizione più breve ai processi pendenti in appello o avanti alla Cassazione - perché in questo modo ha inteso non «vanificare le attività processuali già compiute e cristallizzate, al momento dell'entrata in vigore della nuova norma, l'8 dicembre 2005, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti all'atto del loro compimento».

Di fronte a queste motivazioni la sesta sezione penale ha ritenuto derogabile il principio del favor rei ed ha rigettato il ricorso.

M. Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

LA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DELLE BANCHE NELL'EROGAZIONE DEL CREDITO ALLE IMPRESE IN CRISI

Milano, 28 e 29 aprile 2011 - Hotel Hilton

PRIMA GIORNATA: giovedì 28 aprile 2011

I rapporti tra banche ed imprese in tempi di crisi

Dott. Claudio Battistella
Direttore Centrale Credito Problematico, Intesa Sanpaolo

La crisi d'impresa

Dott. Francesco Donato
Presidente del Tribunale Fallimentare di Torino

La banca tra funzione istituzionale (credito alle imprese) e tutela del risparmio (dei depositanti)

Prof. Roberto Ruozzi
Professore Emerito dell'Università Bocconi - Milano

La responsabilità della banca per concessione abusiva del credito

Avv. Francesco Gianni
Senior Partner - Gianni, Ortoni, Grippo & Partners

Dott. Bruno Conca
Giudice Delegato presso il Tribunale di Torino
Magistrato referente per la formazione decentrata del C.S.M.

Concessione abusiva del credito e successivo fallimento dell'impresa in crisi

Dott. Mauro Vitiello
Giudice Fallimentare, Tribunale di Milano

La concessione abusiva di credito: dalle sezioni unite del 2006 alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13413 del 1 giugno 2010

Cons. Luciano Panzani
Presidente del Tribunale di Torino

La condotta dell'imprenditore finanziato e il concorso con il fatto colposo della Banca

Prof. Avv. Bruno Inzitari
Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato, Università di Milano-Bicocca

Il caso Parmalat e le azioni risarcitorie nei confronti delle banche

Prof. Avv. Francesco Astone
Associato di Diritto Civile, Università di Foggia

Avv. Nicola Walter Palmieri
General Counsel, Parmalat

L'erogazione del credito per il risanamento dell'impresa in crisi: la valutazione delle banche nella concessione di nuova finanza e negli amendments agli accordi già sottoscritti

Dott. Andrea Giovanelli
Responsabile Large Restructuring Italia, Unicredit Group

Dott. Claudio Calabi
Amministratore Delegato, Risanamento s.p.a.

La responsabilità della banca in caso di interruzione abusiva del credito

Avv. Bruno Cova
Co-Chairman, Paul Hastings Studio Legale

SECONDA GIORNATA: venerdì 29 aprile 2011

L'erogazione del credito alle imprese in crisi ed i rischi di reato ad esso connessi

Dott. Paolo Ielo
Sostituto Procuratore della Repubblica, Procura della Repubblica di Roma
Gruppo Reati contro l'Economia

Erogazione del credito alle imprese in crisi: profili di rilevanza penale connessi ai piani di ristrutturazione

Dott.ssa Laura Pedio
Sostituto Procuratore, Tribunale di Milano
Dipartimento Reati Finanziari

La responsabilità penale per l'erogazione del credito a imprese insolventi: i reati di bancarotta con particolare riguardo alla bancarotta preferenziale

Prof. Avv. Bruno Assumma
Ordinario di Diritto Penale, Università "Federico II" di Napoli

Concorso dei funzionari della banca nei reati societari

Prof. Avv. Alessio Lanzi
Ordinario di Diritto Penale dell'Economia, Università di Milano Bicocca

La responsabilità della banca quale amministratrice di fatto

Prof. Avv. Matteo De Poli
Associato di Diritto Bancario, Università di Padova
Studio De Poli

La responsabilità penale della banca negli istituti di composizione negoziale della crisi

Prof. Avv. Francesco Mucciarelli
Associato di Diritto Penale, Università Bocconi, Milano

Le novità introdotte dalla legge 30 luglio 2010 n. 122

Dott. Luigi Orsi
Sostituto Procuratore della Repubblica, Tribunale di Milano

Prof. Avv. Filippo Sgubbi
Ordinario di Diritto Penale, Università di Bologna

Il favor nei confronti dell'erogazione del credito: esenzioni da revocatoria e prededucibilità

Cons. Renato Bricchetti
Consigliere Prima Sezione Penale, Suprema Corte di Cassazione

Avv. Giorgio Tarzia
Giorgio Tarzia e Associati Studio Legale


Il favor nei confronti dell'erogazione del credito: esenzioni da revocatoria e prededucibilità

Cons. Renato Bricchetti
Consigliere Prima Sezione Penale, Suprema Corte di Cassazione

Avv. Giorgio Tarzia
Giorgio Tarzia e Associati Studio Legale

Informazioni, programma completo ed iscrizioni:
PARADIGMA srl Via Viotti 9 - 10121 Torino - Tel. 011/538686 - Fax 011/5621123
www.paradigma.it - info@paradigma.it

Al termine di ogni relazione i partecipanti potranno formulare quesiti e richiedere approfondimenti.



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

LA FISCALITA' DEL BILANCIO IAS/IFRS I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 7/E DEL 2011

Milano, 28 e 29 aprile 2011 - Hotel Hilton

PRIMA GIORNATA: giovedì 28 aprile 2011

Dalla neutralità alla derivazione rafforzata nei chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria

Dott. Annibale Doderò*
Capo Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive
Direzione Centrale Normativa, Agenzia delle Entrate

La rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione e classificazione IAS

Prof. Tommaso Di Tanno
Professore a Contratto di Diritto Tributario, Università di Siena
Di Tanno e Associati

La rilevanza fiscale dei criteri di imputazione temporale IAS

Dott. Francesco Bontempo*
Ufficio Reddito di Impresa Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive
Direzione Centrale Normativa, Agenzia delle Entrate

I limiti alla rilevanza fiscale delle valutazioni IAS

Prof. Avv. Livia Salvini
Ordinario di Diritto Tributario, Università LUISS "G. Carli" di Roma
Salvini Escalar e Associati Studio Legale Tributario fondato da F. Gallo

Le deroghe per le operazioni su azioni e strumenti similari e per l'attribuzione di ritenute e crediti d'imposta

Avv. Gabriele Escalar
Salvini Escalar e Associati Studio Legale Tributario fondato da F. Gallo

L'applicazione alle operazioni tra soggetti IAS e soggetti non IAS del regime fiscale proprio e la reviviscenza del divieto di doppia imposizione

Prof. Avv. Guglielmo Maisto
Associato di Diritto Tributario, Università Cattolica Sede di Piacenza - Maisto e Associati

Dott. Paolo Ludovici
Maisto e Associati

Le indicazioni della circolare 7/E del 2011 sul regime fiscale dei componenti negativi

Prof. Avv. Giuseppe Zizzo
Ordinario di Diritto Tributario, Università "Carlo Cattaneo" di Castellanza
Zizzo e Associati Studio Legale Tributario

Le indicazioni della circolare 7/E del 2011 sul regime fiscale dei componenti positivi

Dott.ssa Tamara Gasparri
Dirigente Area Imposizione Diretta, Assonime

Il trattamento fiscale delle operazioni pregresse in sede di FTA successiva al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007

Prof. Avv. Dario Stevanato
Ordinario di Diritto Tributario, Università di Trieste
Studio Legale Tributario Stevanato

Le indicazioni della circolare 7/E del 2011 sul regime fiscale dei componenti positivi

Dott.ssa Tamara Gasparri
Dirigente Area Imposizione Diretta, Assonime

Il trattamento fiscale delle operazioni pregresse in sede di FTA successiva al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007

Prof. Avv. Dario Stevanato
Ordinario di Diritto Tributario, Università di Trieste
Studio Legale Tributario Stevanato

* La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza

Informazioni, programma completo ed iscrizioni:
PARADIGMA srl Via Viotti 9 - 10121 Torino - Tel. 011/538686 - Fax 011/5621123
www.paradigma.it - info@paradigma.it

Al termine di ogni relazione i partecipanti potranno formulare quesiti e richiedere approfondimenti.